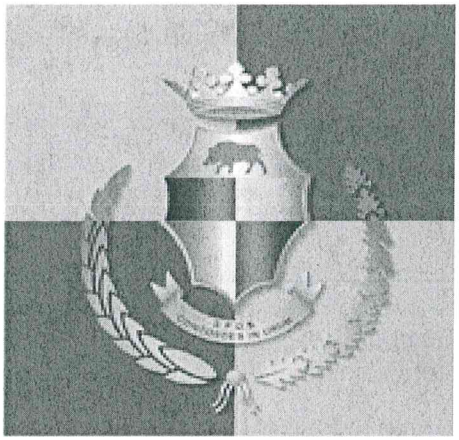

Città di Benevento

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

VIALE DELL'UNIVERSITA' 10 - 82100 BENEVENTO TEL. 0824 772281 – PEC:
SERVIZISOCIALI@PEC.COMUNEBN.IT – MAIL SERVIZISOCIALI@COMUNE.BENEVENTO.IT

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL COMUNE DI BENEVENTO IN SENO ALLO SPRAR IN FAVORE DI 24 SOGGETTI ADULTI RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE – CIG: 778498118E – CUP J81B17000270001

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto.
Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto
Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore.
Art. 4 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell'appalto
Art. 5 Risorse economiche del progetto
Art. 6 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
Art. 7 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'affidatario
Art. 8 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 9 Durata del contratto
Art. 10 Proroga
Art. 11 Responsabile unico del procedimento – direttore dell'esecuzione
Art. 12 Il revisore indipendente
Art. 13 Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore
Art. 14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Art. 15 Cessione del contratto e subappalto.
Art. 16 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto -penalità-esecuzione in danno
Art.17 Cause di risoluzione del contratto – Procedura per la risoluzione del contratto.
Art. 18 Recesso unilaterale dell'Amministrazione.
Art. 19 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto
Art. 20 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva.
Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
Art. 22 Responsabilità.
Art. 23 Coperture assicurative.
Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'Ente attuatore, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto.
Art. 25 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi.
Art. 26 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti.
Art. 27 Stipulazione del contratto d'appalto.
Art. 28 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.
Art. 29 Oneri a carico della ditta aggiudicataria
Art. 30 Pagamenti e rendicontazione altri oneri
Art. 31 Clausola di rinvio
Art. 32 Trattamento dati personali

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario (soggetto attuatore) individuato per l'organizzazione e la gestione di un servizio di accoglienza, integrazione e tutela *"Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)"; Beneficiari:* Soggetti adulti richiedenti o titolari di protezione internazionale nel Progetto SPRAR di Benevento, così come stabilito dall'art. 14 del Decreto del Ministero degli Interni 10/08/2016.

Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto

- Il progetto prevede l'affidamento delle attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 24 soggetti adulti richiedenti asilo, o titolari di protezione internazionale.

- Servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
  - Accoglienza materiale;
  - Mediazione linguistico-culturale;
  - Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
  - Formazione, riqualificazione professionale;
  - Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
  - Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
  - Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
  - Orientamento e accompagnamento legale;
  - Tutela psico-socio-sanitaria.

Accoglienza materiale.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- provvedere all'accoglienza ed alla realizzazione di un progetto individualizzato di ogni ospite beneficiario del Progetto SPRAR;
- riconoscere ad ognuno di loro un poket money di max euro 3 pro die e un buono alimentare di euro 5 pro die;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente, rispettando le esigenze individuali;
- erogare un buono di Euro 300,00 per l'acquisto dei vestiti in due rate annue.

Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione , sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale debitamente formata, in possesso di titoli riconosciuti da Enti pubblici, con una comprovata esperienza nel settore nonché dal supporto di un Psicologo con esperienza nel settore di accoglienza a migrati.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, presso il CPIA;
- garantire ai beneficiari l'iscrizione al Centro per l'Impiego, a Garanzia Giovani ed alle agenzie interinali;
- garantire incontri formativi a cadenza quindicinale.

Formazione, riqualificazione professionale.
L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio già acquisiti e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
L'ente attuatore ha l'obbligo:

- di garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, attraverso seminari periodici e consegna di materiale didattico nella lingua del beneficiario,
- di seguire l'iscrizione presso i servizi per l'impiego di Benevento;
- di avviare percorsi di borsa di lavoro presso aziende della zona;
- di realizzare percorsi di inserimento lavorativo protetto per i soggetti più vulnerabili.

Orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo.
L'ente attuatore ha l'obbligo:

- di garantire l'informazione sul diritto alla casa,
- di creare flussi informativi con assistenti sociali di altri Comuni nel caso in cui qualcuno voglia trasferirsi,
- di ricercare soluzioni alloggiative convenienti.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.
L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, Associazioni di volontariato, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Orientamento e accompagnamento legale.
L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico - amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico dell'ospite non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Tutela psico - socio- sanitaria.
L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e
- previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- garantire, nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Ai destinatari delle misure di accoglienza, è rilasciato a cura dell'ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza secondo il formato e le modalità di cui al punto successivo.

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al " Manuale operativo " curato dal Servizio centrale rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.

L'affidatario realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'affidatario individua un responsabile referente per il progetto S.P.R.A.R., che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore
1.L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento e gestione della banca dati.
Deve quindi provvedere a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;

- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web http://www.sprar.it.

2. L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione di relazioni, schede di monitoraggio e rendicontazione dei servizi resi che, unitamente ai documenti originali giustificativi delle spese, resteranno depositati agli atti dell'Ente gestore in conformità a quanto stabilito dagli artt. 25 e 39 del DM 10/08/2016.

Art. 4 - Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. Il servizio sarà gestito presso strutture idonee, messe a disposizione dal soggetto attuatore, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Ministeriali così come indicati nell'articolo 20 e 34 del decreto Ministeriale 10 agosto 2016. A tal fine i partecipanti alla gara dovranno allegare apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti dal decreto Ministeriale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Alla data di scadenza del bando e per n. 20 mesi consecutivi, la Ditta risultata aggiudicataria dovrà dimostrare di avere la disponibilità di edifici residenziali e/o appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati e con i requisiti di cui alle linee guida del D.M. 10 agosto 2016, idonei ad ospitare n. 24 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria. A tal fine è sufficiente essere in possesso di un contratto preliminare di locazione o di dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario a dare in locazione l'immobile indicato.

3. Tali strutture potranno essere oggetto di integrazione in relazione alle esigenze progettuali e/o alle richieste di attivazione di ulteriori azioni progettuali.

4. Per i soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto è obbligatorio presentare le attestazioni che le strutture sono idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di "accoglienza integrata", sulla base delle Linee Guida dello SPRAR e conformi, rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 5 – Risorse economiche del progetto

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l'Asilo-Fondo Europeo Rifugiati, secondo quanto disposto dal D.M. 10/08/2016. Il testo del decreto ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito: http://www.serviziocentrale.it.

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura non superiore al'95% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo-Fondo Europeo Rifugiati, istituito presso il Ministero dell'Interno e per il rimanente 5% dal Comune.

Le azioni e gli interventi di cui al presente capitolato ammontano ad un importo complessivo di € 584.952,00, per un importo di € 243.340,00 per l'anno 2019 (16/4/2019 – 31/12/2019), € 341.612,00 per l'anno 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) importi comprensivi di IVA se dovuta e sono finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) in quanto approvati dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 20458 del 28/12/2017.

Importo oneri di sicurezza: 0,00, ai sensi e per gli effetti della legge 03/08/2007 n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008; tuttavia, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art. 6 - Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale, così come indicati a titolo semplificativo nel progetto presentato dal Comune di Benevento in sede di partecipazione al bando ministeriale confermato nella proroga per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

2. L'affidatario, in sede di attuazione del contratto, prima dell'avvio della gestione del progetto deve fornire l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi in possesso dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio dichiarati in sede di gara. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

7. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente contratto l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
    a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;

b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
9. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
10. L'ente gestore metterà a disposizione del servizio, per l'ospitalità dei beneficiari da accogliere, strutture idonee ai fini abitativi.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'affidatario

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

5. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

6. CLAUSOLA SOCIALE " Al fine di garantire continuità di rapporto fra operatori e utenti del servizio, la ditta aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta a valutare la possibilità di impiegare i lavoratori a tal fine contrattualizzati dall'appaltatore uscente, che si rendano disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro ed a condizione che il numero degli addetti e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste".

Art. 8 - Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e smi).
3. In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di

prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

4. L'Ente attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
   - nominativo del responsabile della sicurezza;
   - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
   - eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
   - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
   - altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 - Durata del contratto.

La durata del presente appalto è relativa al periodo 16/04/2019 - 31/12/2020 con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio e/o dalla data di consegna urgente del servizio (articolo 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e smi), coerente con quanto disposto dal decreto di finanziamento.

Art. 10 - Proroga

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'articolo 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016 e smi.

Art.11 - Responsabile unico del procedimento – direttore dell'esecuzione –

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla dott.ssa Mariaraffaelle Liviero, funzionaria del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento. L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e smi nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ART.12 - Il revisore indipendente

L'ente locale è chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

Art. 13 Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si

impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo. Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

Art. 14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nei seguenti casi: a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 15 - Cessione del contratto e Subappalto

È vietata all'Ente attuatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E' possibile avvalersi del subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lg.vo n. 50/2016 e smi.

Art. 16 - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Ente attuatore nell'ambito del presente capitolato, sono

qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Svolgimento di attività non contemplate nell'ambito del progetto	€. 500,00 per ogni inadempienza
Mancato svolgimento di una o più attività progettuali	€. 750,00 per ogni inadempienza

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

a) a seguito di verifiche specifiche condotte anche sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;

b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
b. apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto attuatore;
c. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
d. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
e. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
f. interruzione del servizio;
g. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di
h. gestione del personale;
i. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.

2.Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle

prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
3.Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 d.lgs n. 50/2016 e smi;

Art. 18 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

4.1. prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

4.2. spese sostenute dall'affidatario;

4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 19 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Ente attuatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 206 D.Lgs.vo n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall'ente attuatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione;
b) dal Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Ente attuatore, previa audizione del medesimo.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 20 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo 15 è devoluta alla competenza del Foro di Benevento.

Art. 21 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dal comma 1 art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 aggiornata.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

4. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Benevento abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

6. La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Benevento il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Benevento.

Art. 22 - Responsabilità

1. L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

2. L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

4. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

5. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

Art. 23 - Coperture assicurative

1. È a carico del soggetto attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo del soggetto attuatore stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, e con un massimale minimo di euro 1.000.000,00.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 24 - Verifiche in ordine all'adempimento da parte del Soggetto attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte del Soggetto attuatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvedere prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Amministrazione Comunale dei dati previsti dalla legge.

Art. 25 - Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi

1.Il soggetto attuatore provvederà agli adempimenti amministrativi, in stretta relazione con i referenti comunali, necessari per la realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze. Dovrà svolgere per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

- presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale, annuale e finale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio elaborate dalla Banca Dati SPRAR, relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione SPRAR.
- predisporre la rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»;
- organizzare, predisporre e inviare di concerto con il Responsabile del Progetto, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione contabile di tutte le spese

sostenute nell'anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal «Manuale unico per la di rendicontazione del progetto» e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.
2. Il soggetto gestore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore dei Conti di cui all'art. 12 nominato dalla Stazione appaltante ai fini delle verifiche amministrativo-contabili sui documenti relativi alle voci di rendicontazione e del controllo dell'esattezza e ammissibilità degli stessi. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del «certificato di revisione» che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 26 – Corrispettivo e pagamenti

Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore e sono ricomprese nell'offerta progettuale.
In ogni caso, il Comune di Benevento, si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno.

2.Si procederà al pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione del rendiconto redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Manuale operativo approvato dal Servizio Centrale - SPRAR- del Ministero degli Interni, previo accredito delle somme. Il pagamento di importi superiori a € 5.000,00 è subordinato all'esito positivo delle verifiche di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 40 DEL 18/01/2008.

Art. 27 Stipulazione del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni, ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione

Art. 28 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio.
Rimangono a carico dell'aggiudicatario tute le spese sostenute dall'ente appaltante per la pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente.

Art. 29 Oneri a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti al servizio del presente Capitolato, oltre alle spese di contratto di cui al precedente articolo.
In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere:

a) a comunicare al Comune di Benevento, prima dell'assunzione del servizio, il proprio domicilio e la pec presso la quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale;

b) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in

materia;
c) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
d) alle assicurazioni previste dal presente capitolato;
e) a osservare in maniera scrupolosa le norme sulla rendicontazione in maniera conforme al "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it) e in maniera conforme a quanto stabilito nel contratto/convenzione che sarà stipulato per l'appalto;
f) a tenere i registri fiscali a norma di legge;
g) a tenere il libro unico dei dipendenti;
h) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
i) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio.

ART. 30 Pagamenti e rendicontazione altri oneri

Vista la natura giuridica e la destinazione finalizzata del contributo proveniente dal Ministero degli Interni, le spese per l'erogazione del servizio dovranno essere anticipate dal soggetto gestore; il Comune provvederà a deliberare il rimborso delle somme corrispondenti debitamente documentate, dopo l'accredito delle stesse da parte del Ministero dell'Interno, a seguito di valutazione positiva della rendicontazione da parte del Revisore, dello stesso Comune e successivo nulla osta amministrativo, entro trenta giorni liberi dalla data di presentazione della rendicontazione al protocollo del Comune.
Ai sensi dell'art. 39 del D.M. 10 agosto 2016 il Comune ha l'obbligo di effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'ente attuatore entro 60 giorni dalla data di accreditamento degli stessi sul conto dell'istituto tesoriere.
A fronte di tale trasferimento l'aggiudicatario si obbliga a rendicontare periodicamente le spese sostenute in conformità al piano finanziario e a quanto richiesto dal Servizio Centrale con allegata documentazione contabile (in copia conforme all'originale). Questi rendiconti, al fine di agevolare il lavoro ed il controllo dell'organo competente, nonché l'integrazione con i documenti fiscali relativi alle spese sostenute direttamente dall'Ente locale, dovranno essere consegnati al Comune entro il 20 del mese successivo a quello di cui si riferisce il periodo di rendicontazione, completi nella loro documentazione fiscale.
L'aggiudicatario, altresì, si obbliga a produrre le quietanze delle spese rendicontate entro 15 gg. dall'avvenuto accredito in Banca da parte del Comune del trasferimento sopra detto e, successivamente, contestualmente ai rendiconti mensili, fino a concorrenza della somma trasferita.
Resta ovviamente a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità contabile e fiscale a cui la stessa soggiace per effetto delle vigenti normative fiscali (tenuta della contabilità, fatturazione, obblighi tributari etc.) e con la presente si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni fiscali vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni e pretese fiscali.
L'aggiudicatario si impegna a redigere il Registro Generale delle Spese, il Registro di erogazione dei Pocket Money nonché il Registro di presenza dei beneficiari, rispettando le prescrizioni al riguardo impartite dal Ministero. Tali registri dovranno essere vidimati in ciascun foglio e sottoscritti dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria, il quale attesterà la veridicità delle informazioni contenute.
L'Aggiudicatario si impegna a predisporre la rendicontazione annuale finale da trasmettere al Ministero così come specificato nel Manuale per la rendicontazione redatto a cura del Servizio Centrale, e a depositarla al Comune, completa in ogni suo allegato e, in ogni caso, interamente quietanzata, entro il termine perentorio fissato dal Ministero dell'Interno.
Se a seguito del rendiconto finale l'importo trasferito all'Aggiudicatario dovesse essere superiore a quello rendicontato, l'Aggiudicatario si obbliga a restituire, con accredito sulla tesoreria del Comune, la differenza entro il termine perentorio di 7 giorni dal 31/12/2020.
Il mancato rispetto di quanto disciplinato al presente articolo e/o il mancato rispetto degli impegni assunti relativi alla consegna di relazioni, registri, documenti fiscali, report periodici

e/o il mancato rispetto di quanto disciplinato nel presente Capitolato, comportano la sospensione di ogni trasferimento con contestuale comunicazione la Servizio Centrale.
L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31 Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e RGPD 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati) , in riferimento al presente capitolato si informa che:
Ai sensi del RGPD 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Il titolare del trattamento è il Comune di Benevento. Con provvedimento del Sindaco, i dirigenti responsabili di PEG sono stati nominati titolari delle banche dati e del trattamento dei dati dei rispettivi settori, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa. I dati di contatto del dirigente responsabile di PEG del settore Servizi al Cittadino sono dott. Alessandro Verdicchio: pec: servizisociali@pec.comunebn.it. Mail servizisociali@comune.benevento.it.

Le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;
l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello);
i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:

a) il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;
b) i concorrenti che partecipano alla gara;
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003; ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) e RGPD 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.
Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
Il gestore è, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e RGPD 2016/679 (Regolamento Generale

Protezione Dati) in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

IL RUP
Dott.ssa Mariaraffaella Liviero

CITTÀ DI BENEVENTO - ONIGA CITTADINO - SETTORE SERVIZI AL

Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio